

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2214

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PICCOLI MARIA SANTA, FIORET, ORSINI GIANFRANCO***Presentata il 17 dicembre 1980*

Norme per l'utilizzo dei mutui in linea capitale, interessi ed accessori dei rientri ex articolo 2 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, concernente provvidenze per le popolazioni dei comuni della regione Friuli-Venezia Giulia colpiti dal terremoto del maggio 1976

ONOREVOLI COLLEGHI! — Come è noto, con legge 18 ottobre 1955, n. 908, si è giunti alla costituzione di un Fondo di rotazione destinato a promuovere iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia; l'operatività di detto strumento, che ha costituito, e costituisce tuttora, un punto di riferimento estremamente interessante per l'imprenditoria locale, ha peraltro perduto la originaria impostazione di strumento agevolativo riservato in via esclusiva all'area triestino-goriziana per assumere in concreto una dimensione regionale.

Tale allargamento ebbe avvio negli anni '70 (ci si riferisce alla legge 23 gennaio 1970, n. 8 e — più avanti — alla legge 30 aprile 1976, n. 198), ma l'estensione ha ricevuto contenuto più sostanziale in

concomitanza con il terremoto e con le esigenze della ricostruzione.

In particolare, con decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito con modifiche nella legge 29 maggio 1976, n. 336, e con decreto-legge 18 settembre 1976, numero 648, convertito con modifiche nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, il fondo di 100 miliardi di cui alla legge 30 aprile 1976, n. 198 (1) veniva elevato complessivamente da lire 100 miliardi a lire 192 miliardi e ripartito in lire 50 miliardi destinati nel

(1) Con la legge in argomento fu costituita in seno al FRIE una gestione separata, con un primo conferimento di lire 100 miliardi, da destinare *in primis* ad iniziative da realizzare nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia ed i cui rientri avrebbero avuto come destinazione l'intero territorio regionale.

l'ambito di cui alla legge 30 aprile 1976, n. 198 e in lire 142 miliardi destinati ad una gestione speciale avente lo scopo di finanziare le iniziative economiche (ivi comprese quelle commerciali ed agricole) intese alla ricostruzione del tessuto economico locale e ubicate nelle zone distrutte o danneggiate dal terremoto nelle province di Udine e Pordenone.

Le norme testé ricordate (2) dispongono inoltre che « ... le eventuali somme che residueranno dall'impiego dei fondi affluiti alla gestione speciale di cui al comma precedente, come pure i rientri dei finanziamenti concessi dalla medesima gestione, affluiranno al Fondo di rotazione per essere utilizzati per le finalità di cui alla ricordata legge 30 aprile 1976, n. 198 ».

La dizione testé menzionata comporta (con ciò andando probabilmente oltre la stessa volontà del legislatore) che i rientri dei fondi di cui alla legge 29 maggio 1976, n. 336, impiegati *in primis* nelle zone terremotate, debbano affluire nella gestione di cui alla legge 30 aprile 1976,

---

(2) In particolare il decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito con modifiche nella legge 29 maggio 1976, n. 336 (articolo 2, terzo comma).

n. 198, e debbano essere cioè utilizzati nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia prima di poter essere « circuitati » sull'intero territorio regionale.

La situazione abnorme che si è venuta a creare in forza delle disposizioni legislative ora ricordate, desta notevole preoccupazione in quanto le disponibilità del FRIE in termini di rientri per i prossimi anni verrebbero limitate a Trieste e Gorizia (3), con il rischio — tra l'altro — che la mancata tempestiva richiesta in queste aree, renda impossibile o ritardi gravemente la possibilità di utilizzo nello intero territorio regionale.

Al fine di evitare i lamentati inconvenienti, si propone pertanto una modifica delle disposizioni legislative vigenti che consenta di estendere da subito l'impiego delle somme di che trattasi all'intero territorio regionale.

---

(3) A questo specifico proposito, la Relazione programmatico-finanziaria (1981-83) al piano regionale di sviluppo della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, così si esprime: «...le risorse... che si renderanno disponibili presso il FRIE, a seguito dei rientri sui mutui concessi in passato (altri 90 miliardi circa nel periodo 1981-83, per i quattro quinti destinati ad essere reimpiagati nelle province di Gorizia e Trieste)... ».

## PROPOSTA DI LEGGE

## ARTICOLO UNICO.

Le somme conferite o da conferire alla gestione separata di cui alla legge 30 aprile 1976, n. 198, nonché le somme che vi sono affluite o vi affluiranno per quote di ammortamento, per capitale ed interesse, per altri interessi di qualsiasi natura, nonché per recuperi ed estinzione anticipata dei mutui perfezionati ai sensi del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, e del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, possono essere destinate a promuovere iniziative economiche in tutto il territorio della regione Friuli-Venezia Giulia con le modalità e le prescrizioni della legge 23 gennaio 1970, n. 8.